ISTITUTO SUPERIORE
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA
"FRANCESCO GRANDI" Sorrento
Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli
Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento
C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it

I. S. "FRANCESCO GRANDI"
SORRENTO (NA)
Prot. 0014519 del 03/11/2022
VI-10 (Uscita)

Oggetto: **Determina per l'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L.gs. 81/08 e s.m.i. per il personale scolastico per anni 1 dalla stipula del contratto A.S. 2022/2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.235,00 (IVA compresa se dovuta) + eventuali visite ed esami, CIG Z42386C94B**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 15/02/2022;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[…] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta* […]»;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] *la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che «*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*», specificando tuttavia che «*Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento*»;

VISTO l'art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa*»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «*Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal*

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]*»;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno *inter alia* previsto che *«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»*, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

VISTO l'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la nota prot. 1998 del 19/08/2022, con la quale il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito alle Istituzioni Scolastiche riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023 in merito al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico;

CONSIDERATO che il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 81/08, in base alle attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve nominare il medico competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

CONSIDERATO che il Datore di Lavoro, pertanto, deve garantire la Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. cui all'art. 41 del Dlgs 81/08 e la presenza della figura del Medico Compente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato DLgs.;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato ad acquisire il servizio di sorveglianza sanitaria del personale scolastico per un anno solare, anche ai fini dell'applicazione del protocollo di sicurezza SARS COV 2 relativo alle misure contenitive nel settore scolastico;

CONSIDERATO che il servizio di sorveglianza sanitaria è stato svolto, nell'a.s. 2021/2022 e fino al giorno 25/10/2022, dalla società ALFA S.R.L., con sede legale in Via Quarantola 29, Gragnano, P. IVA 07383001216;

ACQUISITA l'offerta della società ALFA S.R.L. prot. 13846 del 20/10/2022, nella quale si propone il servizio di sorveglianza sanitaria, le visite al personale scolastico ed eventuali esami alle medesime condizioni dell'anno precedente, ovvero euro 500,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria + euro 35,00 per ciascuna visita medica ed euro 20,00 per eventuali esami ematochimici di base (prestazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972.;

RITENUTA l'offerta proposta dall'operatore di cui sopra, per un importo pari ad euro 500,00 per il servizio di sorveglianza sanitaria + euro 35,00 per ciascuna visita medica ed euro 20,00 per eventuali esami ematochimici di base, rispondente ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto i prezzi risultano congrui in considerazione del servizio offerto e della media di prezzi praticati nel mercato;

CONSIDERATO che l'operatore economico ALFA S.R.L. costituisce l'operatore economico uscente per la medesima tipologia di servizio;

RITENUTO di dover derogare al principio di rotazione degli affidamenti, in quanto l'affidamento alla medesima società consente di non sospendere la lavorazione delle pratiche attualmente in corso d'esame;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria;

CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA	la documentazione di offerta presentata dall'affidatario;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z42386C94B**;
CONSIDERATO	che l'impegno di cui al presente decreto non eccede lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L.gs. 81/08 e s.m.i. per il personale scolastico per anni 1 dalla stipula del contratto A.S. 2022/2023 all'operatore economico ALFA S.R.L., con sede legale in Via Quarantola 29, Gragnano, P. IVA 07383001216, per un importo pari ad euro 500,00 IVA per il servizio di sorveglianza sanitaria + euro 35,00 per ogni visita medica al personale ATA (n. 21 persone), per un importo complessivo pari ad euro 735,00 ed euro 20,00 per ogni esame ematochimico, per un importo complessivo presunto pari ad euro 1.235,00 IVA Esente;
- di autorizzare la spesa complessiva € 1.235,00 IVA esente, più eventuali esami e visite da determinarsi successivamente, da imputare sul capitolo A.2.1 – Funzionamento amministrativo dell'esercizio finanziario 2022;
- di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Sorrento, 03/11/2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Denaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993